



## FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA)

### AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

**Bollettino mensile n. 11 – Novembre 2023**

*A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta*

*Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello*

In questo numero:

<b>Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea</b> .....	2
Corte di giustizia, sentenza del 9 novembre 2023, causa C-125/22, X, Y.....	2
Corte di giustizia, sentenza del 9 novembre 2023, causa C-257/22, <i>Odbor azylové a migrační politiky MV2</i>	
Conclusioni dell'Avvocato generale rese il 9 novembre 2023, cause riunite C-608/22 e C-609/22, <i>Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a.</i> ....	3
Corte di giustizia, sentenza del 23 novembre 2023, causa C-614/22, <i>Commissaire général aux réfugiés et     aux apatrides</i> .....	4
Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, <i>Ministero dell'Interno</i> .....	4
<b>Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani</b> .....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, <i>W.A. e altri c. Italia</i> , ric. n. 18787/17 ....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, <i>A.E. e altri c. Italia</i> , ric. nn. 18911/17 e altri 2.....	6
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, <i>Sadio c. Italia</i> , ric. n. 3571/17.....	6
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 novembre 2023, <i>A.T. e altri c. Italia</i> , ric. n. 47287/17.....	7
<b>Giurisprudenza nazionale</b> .....	7
Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ordinanza del 17 novembre 2023.....	7
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza del 20 novembre 2023, n. 32070.....	8

## Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 9 novembre 2023, causa C-125/22, X, Y](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Direttiva 2011/95/UE – Art. 15 – Protezione sussidiaria – Situazione generale – Grado di individualizzazione

**Fatto:** X e Y, due coniugi di cittadinanza libica, presentavano, anche a nome dei loro sei figli minorenni, domande di protezione internazionale in Belgio, rilevando che, in caso di rimpatrio in Libia, correrebbero un rischio effettivo di subire «danni gravi», ai sensi dell'art. 15, lettere b) e/o c), della direttiva 2011/95. Le domande venivano rigettate in quanto infondate e impugnate dinanzi al Tribunale competente. Quest'ultimo ha proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione da attribuire all'art. 15, della direttiva 2011/95, relativo alla nozione di «danno grave», rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

**Esito/punto di diritto:** Secondo la Corte, al fine di stabilire se un richiedente protezione internazionale possa beneficiare della protezione sussidiaria, l'autorità nazionale competente deve esaminare tutti gli elementi pertinenti, relativi sia alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente, sia alla situazione generale nel paese d'origine, prima di individuare il tipo di danno grave che tali elementi consentono eventualmente di comprovare. In particolare, i giudici affermano che l'art. 15, lett. c), della direttiva 2011/95 si applica, certamente, alla situazione eccezionale in cui il grado di violenza indiscriminata risultante da un conflitto armato interno o internazionale è tale da costituire un rischio effettivo di danno grave per qualsiasi civile. Ma può applicarsi anche ad altre situazioni, nelle quali la combinazione, da un lato, di un grado di violenza indiscriminata meno elevato di quello che caratterizza una siffatta situazione eccezionale e, dall'altro, di elementi propri della situazione personale del richiedente è tale da concretizzare il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale, ai sensi di detta disposizione. In simili ipotesi, l'autorità nazionale competente deve prendere in considerazione elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente diversi dalla mera provenienza da una zona di un determinato paese in cui si verificano i «casi più estremi di violenza generale», ai sensi della sentenza della [Corte EDU del 17 luglio 2008, NA. c. Regno Unito](#). Invece, per ritenere sussistente un rischio reale di danno grave ai sensi dell'art. 15, lett. b), della direttiva 2011/95, deve essere dimostrato che il richiedente rischia realmente di essere esposto specificamente e individualmente a tale danno in caso di rimpatrio nel paese d'origine. Pertanto, gli elementi pertinenti relativi alla situazione generale del paese d'origine del richiedente, tra cui in particolare quelli attinenti al livello generale di violenza e di insicurezza in tale paese, devono essere presi in considerazione, ma non possono attenuare il requisito dell'individualizzazione dei danni gravi definiti da tale disposizione.

[Corte di giustizia, sentenza del 9 novembre 2023, causa C-257/22, Odbor azylové a migrační politiky MV](#)

**Categoria:** Asilo, Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 3, punto 2, Direttiva 2008/115/CE – Art. 9, par. 1, Direttiva 2013/32/UE – Domanda di asilo – Decisione di rimpatrio – Paese di origine sicuro

**Fatto:** Un cittadino algerino, giunto irregolarmente nella Repubblica Ceca, presentava una domanda di protezione internazionale all'interno di un centro di permanenza per cittadini di paesi terzi, sostenendo che l'Algeria non fosse un paese sicuro. Contestualmente, la polizia disponeva nei suoi confronti l'allontanamento amministrativo, ritenendo insussistente un fondato timore di persecuzione e/o di subire un danno grave nel paese d'origine, dal momento che l'Algeria era inclusa nell'elenco nazionale dei «paesi d'origine sicuri». La decisione di rimpatrio veniva impugnata in primo e in secondo grado. Il giudice competente a decidere sul secondo gravame ha sollevato un rinvio pregiudiziale, interrogando la Corte di giustizia in merito ai parametri

da tenere in considerazione nell'ambito di una valutazione di conformità al principio di *non refoulement* di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo.

**Esito/punto di diritto:** La Corte afferma che l'art. 2, par. 1, e l'art. 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce del considerando 9 di tale direttiva e in combinato disposto con l'art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE, ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo successivamente alla proposizione, da parte di quest'ultimo, di una domanda di protezione internazionale, ma anteriormente a che sia stata emanata una decisione riguardo ad essa in primo grado. Precisano i giudici che, in una simile ipotesi, è privo di rilievo il fatto che la decisione di rimpatrio sia relativa al periodo durante il quale tale richiedente si trovava in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro interessato, anteriormente al deposito della sua domanda di protezione internazionale. La Corte ritiene invece di non doversi pronunciare sulla questione sollevata dal giudice del rinvio e diretta a stabilire se uno Stato membro possa o meno far ricorso alla nozione di «paese di origine sicuro», ai sensi degli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32, al fine di valutare il rischio di una violazione del principio di *non-refoulement* in caso di adozione di una decisione siffatta.

[Conclusioni dell'Avvocato generale rese il 9 novembre 2023, cause riunite C-608/22 e C-609/22, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a.](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Direttiva 2011/95/UE – Art. 9, par. 1, lett. b) – «Atti di persecuzione» – Misure discriminatorie – Donne afghane

**Fatto:** AH, cittadina afghana, presentava in Austria una domanda di protezione internazionale, affermando di essere fuggita dal proprio paese di origine per sottrarsi ad un matrimonio forzato pianificato dal padre. FN, anch'ella cittadina afghana, presentava a sua volta una domanda di protezione internazionale in Austria, dichiarando che, in caso di ritorno in Afghanistan (dove, peraltro, non aveva mai vissuto), sarebbe stata esposta, in quanto donna, al rischio di rapimento e non avrebbe potuto frequentare la scuola, rischiando di non poter provvedere alle proprie necessità in assenza di una famiglia in loco. L'organo competente a decidere sulle domande di asilo riconosceva ad entrambe le donne la protezione sussidiaria, ma negava il riconoscimento dello *status* di rifugiato. I ricorsi presentati da AH e FN venivano respinti dal Tribunale amministrativo federale in quanto infondati. La Corte amministrativa, investita dell'ulteriore ricorso, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali, identiche in entrambe le cause, relativamente al riconoscimento dello *status* di rifugiato a donne afghane.

**Esito/punto di diritto:** L'Avvocato generale Richard de la Tour ritiene che le misure discriminatorie adottate nei confronti delle donne afghane dal regime dei talebani costituiscano, per il loro effetto cumulativo, una persecuzione. Secondo l'AG, rientra nella nozione di «atti di persecuzione» (ex art. 9, par. 1, lett. b), direttiva 2011/95/UE) una somma di atti e di misure discriminatorie, adottati in un paese nei confronti delle ragazze e delle donne, che: a) limitano o addirittura vietano, in particolare, il loro accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, il loro esercizio di un'attività professionale, la loro partecipazione alla vita pubblica e politica, la loro libertà di circolazione e di pratica sportiva; b) le privano della protezione contro la violenza di genere e contro la violenza domestica; c) impongono loro di coprirsi interamente il corpo e il volto. Tali atti e tali misure, infatti, hanno la conseguenza di privare le donne dei loro diritti più essenziali in una vita sociale e pregiudicano pertanto il pieno rispetto della dignità umana, quale sancito dall'art. 2 TUE, nonché dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, in tali circostanze, nulla osta a che uno Stato membro ritenga che non sia necessario dimostrare che la richiedente sia presa di mira in ragione di tratti distintivi diversi dal proprio genere per poter ritenere sussistente un timore fondato di subire atti di persecuzione.

[Corte di giustizia, sentenza del 23 novembre 2023, causa C-614/22, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Direttiva 2011/95/UE – Art. 20 – Art. 23, par. 2 – Unità familiare – Diritto alla protezione internazionale a titolo derivato

**Fatto:** XX, cittadina guineana, arrivata in Belgio con tre dei suoi figli, presentava una domanda di protezione internazionale, la quale veniva respinta in via amministrativa e in primo grado. Uno dei suoi figli, invece, otteneva il riconoscimento dello *status* di rifugiato. L'interessata proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l'interesse superiore del minore, di cui all'art. 20 della direttiva 2011/95, e il rispetto della vita familiare implicavano che, ai sensi dell'art. 23 di tale direttiva, la protezione internazionale fosse concessa alla madre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio nel caso in cui fossero ivi arrivati accompagnati da quest'ultima, anche se la madre non aveva soddisfatto le condizioni necessarie per ottenere la protezione. L'art. 23 citato non è stato trasposto nel diritto belga, ma, secondo le argomentazioni della ricorrente, si tratterebbe di norma dotata di efficacia diretta. Il giudice competente ha sollevato un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di conoscere la corretta interpretazione degli artt. 20 e 23 della direttiva 2011/95.

**Esito/punto di diritto:** La Corte afferma che gli artt. 20 e 23 della direttiva 2011/95/UE non impongono agli Stati membri di riconoscere a un genitore «familiare», ai sensi dell'art. 2, lett. j), di tale direttiva, di un minore che gode dello *status* di rifugiato in uno Stato membro, il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro. I giudici ribadiscono che la direttiva 2011/95 non prevede l'estensione, a titolo derivato, dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale *status*, i quali non soddisfano individualmente le condizioni per il riconoscimento di detto *status*. L'art. 23 impone solo agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l'accesso al lavoro o all'istruzione e che hanno ad oggetto il mantenimento dell'unità del nucleo familiare. La scelta di concedere lo *status* di rifugiato, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell'unità familiare, ai «familiari» di un beneficiario di tale protezione è una mera facoltà rimessa agli Stati membri (facoltà che il legislatore belga non ha esercitato).

[Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, Ministero dell'Interno](#)

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Regolamento (UE) n. 604/2013 – Artt. da 3 a 5, 17 e 27 – Opuscolo comune – Colloquio personale – Decisione di trasferimento

**Fatto:** Diversi cittadini originari dell'Afghanistan, dell'Iraq e del Pakistan, presentavano domanda di asilo in Italia, dopo aver avanzato istanze di protezione internazionale in altri Stati membri. L'Italia inoltrava, pertanto, richieste di ripresa in carico a suddetti Stati membri e, a seguito della loro accettazione, adottava decisioni di trasferimento dei soggetti interessati. I richiedenti si opponevano al trasferimento e i giudici italiani, investiti dei ricorsi, hanno sollevato plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. In particolare, si sono domandati se un richiedente che ha presentato una seconda domanda di asilo debba, come in occasione della sua prima domanda, ricevere l'«opuscolo comune» (ossia uniforme in tutta l'Unione) d'informazione sulla procedura e sui suoi diritti e obblighi (previsto dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013, c.d. «regolamento Dublino»), e beneficiare altresì di un colloquio personale (ai sensi dell'art. 5 del regolamento Dublino).

**Esito/punto di diritto:** La Corte stabilisce che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 del regolamento Dublino e 29 del regolamento Eurodac, l'obbligo di fornire informazioni al richiedente asilo e, in particolare, di consegnargli l'«opuscolo comune» d'informazione sulla procedura di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la sua domanda, nonché sui diritti e obblighi collegati ad essa, si impone tanto

nell'ambito delle procedure relative alla presentazione di una prima domanda di protezione internazionale, quanto nell'ambito della procedura di ripresa in carico. Lo stesso vale per l'obbligo di svolgere il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento Dublino, che dovrà essere adempiuto tanto nell'ambito dell'esame di una prima domanda di protezione internazionale, quanto in occasione della proposizione di una domanda di protezione internazionale successiva (e di una eventuale procedura di ripresa in carico). Pertanto, secondo la Corte, nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, il soggetto interessato può contestare con ricorso *ex art. 27* del regolamento (UE) n. 604/2013 il mancato espletamento del colloquio personale e, conseguentemente, ottenere l'annullamento della decisione di trasferimento. Qualora però la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione, e qualora tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione, l'annullamento della decisione di trasferimento dovrà essere escluso. Inoltre, l'annullamento della decisione di rimpatrio può essere ottenuto facendo valere, pur a fronte dello svolgimento del colloquio personale di cui all'art. 5, la mancata consegna dell'opuscolo informativo di cui all'art. 4 del citato regolamento. In tal caso, il giudice nazionale dovrà valutare se, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, pur a fronte dello svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato la persona interessata della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Da ultimo, la Corte evidenzia che, nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, fondato sull'art. 3, par. 2 del regolamento Dublino, il giudice nazionale non è legittimato ad affermare l'esistenza di un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di *non-refoulement*, quando non constati l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di quello Stato membro. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. Peraltro, il giudice dello Stato membro richiedente non ha l'obbligo di applicare la clausola di cui all'art. 17 del regolamento Dublino (e, quindi, di dichiarare la competenza del proprio Stato membro) qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di *refoulement* dell'interessato. Ogni Stato membro deve ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione.

\* \* \* \* \*

## **Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani**

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, W.A. e altri c. Italia, ric. n. 18787/17](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 3 CEDU – Espulsione – *Memorandum* Italia-Sudan – Rischio di persecuzione – *Refoulement*

**Fatto:** I ricorrenti sono cinque cittadini del Sudan. Nell'agosto 2016, facendo parte di un gruppo di quaranta cittadini della medesima nazionalità, venivano rimpatriati da Torino a Khartoum. Il rimpatrio si inseriva nel contesto del *Memorandum* d'intesa, firmato il 3 agosto 2016, tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno italiano e la Polizia nazionale del Ministero dell'Interno sudanese. Il *Memorandum* mirava a rafforzare la cooperazione tra le due forze di polizia al fine di prevenire la tratta di esseri umani, rafforzare i controlli alle frontiere, assicurare una migliore gestione delle procedure di allontanamento e rimpatrio dei migranti sudanesi in posizione irregolare. Davanti alla Corte di Strasburgo i ricorrenti lamentano di essere stati espulsi collettivamente e con la forza nel loro paese d'origine, sebbene avessero evidenziato i rischi connessi alla persecuzione e alle violazioni dei diritti umani subiti in Darfur, a causa della loro appartenenza etnica (in quanto membri della popolazione non araba del Darfur).

**Esito/punto di diritto:** La Corte dapprima esamina profili di ammissibilità, espungendo dal ruolo delle cause i ricorsi relativi a quattro dei cinque ricorrenti: le evidenze e i materiali di causa (fotografie, materiale audiovisivo, altra documentazione) non consentono di affermare con certezza che i quattro facevano effettivamente parte del più ampio gruppo di cittadini sudanesi espulsi dall'Italia. Proseguendo l'esame del ricorso con riguardo al solo W.A. (la cui presenza nel gruppo, invece, non sollevava dubbi), la Corte esclude una violazione dell'art. 3 CEDU da parte dello Stato convenuto. Giunge a questa conclusione in base alle molteplici discrepanze riscontrate nella narrazione degli eventi da parte del ricorrente. Nota, inoltre, che egli aveva dichiarato espressamente che non intendeva chiedere protezione internazionale, non volendo rimanere in Italia e puntando ad altra destinazione in Europa e, contrariamente a quanto affermato, aveva avuto accesso sia a un rappresentante legale che a un interprete. La Corte, infine, rigetta come non fondate, le altre doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento alla violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 CEDU, nonché dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 4, protocollo n. 4 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, A.E. e altri c. Italia, ric. nn. 18911/17 e altri 2](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Detenzione – Espulsione – *Hotspot* di Taranto

**Fatto:** I ricorrenti sono quattro cittadini sudanesi, giunti in Italia via mare nell'estate 2016. All'arrivo venivano sottoposti a procedure di identificazione e rilevamento delle impronte digitali. Successivamente, dopo essere stati trasferiti in diversi *hotspot*, venivano sottoposti a procedura di espulsione. Durante la permanenza presso l'*hotspot* di Taranto venivano obbligati a togliersi tutti i vestiti, rimanendo nudi per 10 minuti, senza alcuna giustificazione. Venivano alloggiati in tende, esposte al sole e ad alte temperature visto il caldo estivo. Cibo e acqua erano insufficienti. Alcuni ricorrenti venivano trasferiti a Ventimiglia, dovendo affrontare un viaggio in autobus di 15 ore, per poi essere espulsi. Altri erano costretti a salire su un aereo presso l'Aeroporto di Torino, venendo ammanettati e picchiati. Nessuna indagine è stata condotta nei confronti di coloro che avevano subito violenza fisica da parte delle autorità italiane. Davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti invocano la violazione degli artt. 3, 5, paragrafo 1, lettera f), 5, paragrafo 2 e 5, paragrafo 4 della CEDU.

**Esito/punto di diritto:** La Corte si ritiene soddisfatta della veridicità della narrazione dei fatti da parte dei ricorrenti relativamente alle condizioni materiali del loro trattenimento e al trasferimento in autobus, così come in relazione alla condotta violenta (non indagata) da parte degli agenti di polizia. Dichiarando pertanto, all'unanimità, una violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale e procedurale. La Corte rileva, inoltre, che i ricorrenti – una volta sull'autobus – non erano stati messi a conoscenza della loro destinazione e non avevano ricevuto informazioni riguardo alla base giuridica della privazione della loro libertà personale. Ciò equivale, dunque, a una violazione dell'art. 5, par. 1, lett. f), e parr. 2 e 4 della CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 novembre 2023, Sadio c. Italia, ric. n. 3571/17](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 3 CEDU – Art. 13 CEDU – Centro di accoglienza di Cona (Venezia) – Condizioni degradanti – Assenza di rimedio effettivo

**Fatto:** Il ricorrente è un cittadino maliano, giunto in Italia nel maggio 2016 a bordo di un'imbarcazione di fortuna e successivamente trasferito nel centro di accoglienza di Cona (VE), dove permaneva per un periodo di circa otto mesi. Davanti alla Corte di Strasburgo egli lamenta le pessime condizioni di trattenimento, evidenziando criticità quali sovraffollamento, mancanza di riscaldamento e acqua calda, mancanza di assistenza medica, psicologica e legale, nonché di personale qualificato e di interpreti. Lamenta, inoltre, il fatto che non fosse disponibile alcun ricorso effettivo per contestare tale insieme di circostanze.

**Esito/punto di diritto:** La Corte si basa sul precedente caso [Darboe e Camara c. Italia](#) rispetto al quale non rileva differenze significative quanto alle condizioni materiali del centro di Cona. Ritiene pertanto, all'unanimità, che la durata e le condizioni del soggiorno del ricorrente costituiscono una violazione dell'art. 3 della CEDU. Dichiarando altresì l'art. 13 della Convenzione, il governo italiano non avendo indicato

alcun rimedio specifico con cui il ricorrente avrebbe potuto lamentarsi delle sue condizioni di accoglienza nel centro di Cona.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 novembre 2023, A.T. e altri c. Italia, ric. n. 47287/17](#)

**Categoria:** Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Art. 13 CEDU – Hotspot di Taranto – Condizioni di trattenimento

**Fatto:** I ricorrenti sono 13 cittadini di varia nazionalità (Paesi dell’Africa occidentale e Bangladesh), giunti in Italia nel maggio 2017 a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Minori all’epoca dei fatti, i ricorrenti venivano sottoposti a procedura di identificazione e rilevamento delle impronte digitali, quindi trasferiti nell’*hotspot* di Taranto, e ivi trattenuti insieme agli ospiti adulti del centro. Davanti alla Corte di Strasburgo invocano la violazione dell’art. 3 CEDU a proposito della loro permanenza nel centro, evidenziando problematiche in termini di sovraffollamento, condizioni igieniche precarie e inidonee all’alloggio di minori. Invocano altresì una violazione dell’art. 5 CEDU stante l’illegittimità del loro trattenimento, nonché dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 3 e 5, per mancanza di un rimedio efficace.

**Esito/punto di diritto:** In via preliminare, la Corte espunge i ricorsi dal ruolo delle cause con riguardo ai ricorrenti con cui i difensori avevano perso contatti in maniera effettiva e continuativa (Art. 37, par. 1, lett. a, CEDU). Decide di proseguire l’esame dei ricorsi con riguardo a quattro ricorrenti. Quindi, richiamando i principi esposti in [J.R. e altri c. Italia](#) a proposito degli *standard* di accoglienza e trattenimento negli *hotspot*, nonché [Darboe e Camara c. Italia](#) a proposito del trattenimento di minori, la Corte dichiara all’unanimità la violazione della Convenzione da parte dell’Italia con riguardo alle doglianze invocate dai ricorrenti.

\* \* \* \* \*

## **Giurisprudenza nazionale**

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ordinanza del 17 novembre 2023

**Categoria:** Asilo

**Parole chiave/Norme rilevanti:** Art. 7, co. 3, ultima parte, D.L. n. 20/2023 – Protezione speciale – Convertibilità – Diritto Soggettivo – Giurisdizione

**Fatto:** Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ne domandava la conversione in permesso per motivi lavoro, ma la Questura competente dichiarava l’istanza irricevibile. Pertanto, il soggetto interessato ricorreva in via cautelare e urgente dinanzi al Tribunale competente, al fine di far accertare il suo diritto alla presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui era titolare.

**Esito/punto di diritto:** Il Tribunale affronta, in particolare, la questione relativa alla giurisdizione. Sul punto, il giudice evidenzia che la convertibilità del permesso per protezione speciale è una caratteristica tipica di tale titolo di soggiorno, riguardante direttamente il contenuto dello stesso diritto soggettivo alla protezione speciale. Tant’è che il titolare della protezione speciale, cui sia negata la convertibilità giuridica del proprio permesso, assume di fronte alla Pubblica Amministrazione una posizione soggettiva in tutto identica al cittadino straniero non titolare del diritto soggettivo alla protezione speciale. Peraltro, fa notare il giudice, che è la stessa Amministrazione a dichiarare la domanda del cittadino straniero “irricevibile”, richiamando così una categoria giuridica – l’irricevibilità – strettamente connessa a una valutazione che attiene in senso proprio al contenuto e al regime giuridico del diritto soggettivo alla protezione speciale (e non certo ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Quindi, «[s]e ogni questione relativa alla trattazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attesa la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva lesa, è dunque, pacificamente, nella giurisdizione del giudice amministrativo, il provvedimento di irricevibilità fondato esclusivamente sulla ritenuta non convertibilità del permesso per protezione speciale

interferisce invece, secondo le allegazioni di entrambe le parti, con l'esercizio del diritto soggettivo alla protezione speciale». Pertanto, dal momento che la controversia attiene esclusivamente alla latitudine del diritto alla protezione speciale e non ha a oggetto le modalità di esercizio del potere amministrativo, o la verifica dei requisiti sostanziali per conseguire il permesso di soggiorno per lavoro, deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al merito della controversia, il Tribunale ritiene sussistente il *fumus boni iuris* – data la pacifica convertibilità di un permesso per protezione speciale rilasciato nel 2022 in permesso per motivi di lavoro (v. art. 7, co. 3, ultima parte, D.L. n. 20/2023), ma non il *periculum in mora* e, pertanto, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza del 20 novembre 2023, n. 32070

**Categoria:** Asilo, Frontiere

**Parole chiave/Norme rilevanti:** D.lgs. n. 286/1998 – Art. 10-ter – Respingimento – Obbligo informativo – Esigenza di chiedere protezione internazionale

**Fatto:** Un cittadino tunisino, subito dopo essere sbarcato lungo la costa di Lampedusa, firmava un “foglio notizie” e vedeva notificarsi un decreto di respingimento in quanto «fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera». Gli veniva contestualmente notificato un provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, ai sensi dell’art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 286/1998, che veniva poi convalidato dal competente Giudice di pace. Avverso il predetto provvedimento l’interessato proponeva ricorso in Cassazione.

**Esito/punto di diritto:** La Corte di Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Detto obbligo, essendo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo, sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che, come precisato dalla Corte, «il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata». Pertanto, un simile obbligo non può essere ritenuto assolto dal semplice fatto che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l’obbligo *de quo* sia stato correttamente espletato. E ciò, in particolare, quando, nella contestazione dell’interessato, nulla emerga, in ordine alla informativa, dal foglio notizie, né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione e se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o di un mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.